

CITTA' DI PORTICI

Provincia di Napoli

Regolamento per la Concessione del Sottosuolo e autorizzazione per il suolo comunale per la posa di infrastrutture per la sistemazione o realizzazione dei servizi tecnologici a rete. Approvazione.



ELABORATI:

- **REGOLAMENTO**
- **NORME DI ATTUAZIONE**
- **TABELLA CAUZIONE A GARANZIA**

DATA: OTTOBRE 2009



Dirigente V° Settore LL.PP.

Ing. Giovanni Mignano


Assessore LL.PP.

Il Sindaco

CITTA' DI PORTICI

Provincia di Napoli

Regolamento per la Concessione del Sottosuolo e
autorizzazione per il suolo comunale per la posa di
infrastrutture per la sistemazione o realizzazione dei
servizi tecnologici a rete. Approvazione.



ELABORATI:

REGOLAMENTO
NORME DI ATTUAZIONE
TABELLA CAUZIONE A GARANZIA

DATA: OTTOBRE 2009

Direttore V° Settore L.L.P.
Ing. Giovanni Mignano

Il Sindaco

Assessore L.L.P.

Regolamento per la concessione del sottosuolo e autorizzazione per la posa delle infrastrutture e impianti a rete

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e delle aree di uso pubblico, con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:
 - a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
 - b) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di TLC, in raccordo con la posa in opera di reti o tratti di rete di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.
3. Il presente regolamento si applica alle reti o ai tratti di rete di nuova installazione, ai rifacimenti di quelle esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento e di manutenzione.
4. Il presente regolamento sarà derogato in presenza di convenzioni già sottoscritte, fino alla loro validità temporale, e/o in presenza di strumenti regolamentari sovraordinati.

Art. 2 Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla suindicata Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Coordinamento e pianificazione degli interventi

1. L'utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento dei disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a) della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
 - c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
3. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto dagli Art. 4 e Art. 5, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
4. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.
5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
6. Al fine di realizzare le finalità di cui al presente articolo e predisporre i suddetti piani e per realizzare le necessarie sinergie, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 2 anche attraverso le conferenze di servizio di cui all'Art.10.



Art. 4
Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento

1. Sono esclusi dalla programmazione gli allacciamenti alle reti.
2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all' Art. 3, nel caso l'interessato richiederà al Comune di indire una specifica conferenza dei servizi presentando la documentazione opportuna prevista dalle "Norme Tecniche di attuazione".
3. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'Ufficio per il sottosuolo stabilisce la documentazione da presentare e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

Art. 5
Interventi d'urgenza

1. Gli interventi d'urgenza, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori all'Ufficio per il Sottosuolo e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia municipale ed all'Ufficio della Protezione Civile. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
2. Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre all'Ufficio per il Sottosuolo le regolari domande corredate da tutta la documentazione prevista, in via ordinaria, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.
3. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore, oltre alle sanzioni ed alle penalità prevista dalla normativa vigente.

Art. 6
Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi.
2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera



raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni; tale comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso,

il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

Art. 7

Ufficio per il Sottosuolo - Domande di concessione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sarà individuato apposito ufficio per il sottosuolo quale interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale e che manterrà contatti con gli Uffici del traffico.

2. Fermo restando quanto previsto dagli Art. 4 e Art. 5 le domande di concessione per l'esecuzione di scavo su suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate all'Ufficio per il Sottosuolo del Comune di Portici, corredate di tutti i documenti necessari prescritti dalla Norme tecniche di attuazione.

L'ufficio per il sottosuolo, salvo quanto previsto dall' Art. 21 per l'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti di TLC di servizi pubblici, rilascia la concessione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, completa della suddetta documentazione.

3. L'Ufficio per il Sottosuolo cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.

4. Il concessionario dovrà comunque garantire la perfetta esecuzione delle opere nel suolo e sottosuolo ai fini della qualità del ripristino, della sicurezza del traffico veicolare senza limiti di peso, nel rispetto delle leggi e normativa vigente, a salvaguardia della pubblica incolumità, restando unico e completo responsabile di eventuali inconvenienti o conseguenze che avessero a verificarsi.

Art. 8

Convenzioni e accordi

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra i concessionari ed il Comune di Portici. Le convenzioni e gli accordi possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, o per quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.



Art. 9
Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio per il Sottosuolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle norme di attuazione.

Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.

Gli operatori, dovranno fornire, negli stessi tempi giustificata motivazione dell'impossibilità di quanto richiesto, ed i tempi e metodologie di adeguamento all'attività censuaria.

2. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo specifiche tecniche comunicate dall'Ufficio per il Sottosuolo.

4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.

5. Il Comune aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro corrispettivo determinato con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Comune, attraverso l'Ufficio per il Sottosuolo determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.

6. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a produrre, in un formato compatibile ed interoperabile per l'Amministrazione i temi della propria cartografia numerica di base, segnalando eventualmente imprecisioni od errori da correggere nella cartografia ufficiale.



Art. 10

Conferenza dei servizi

1. Il Comune, secondo le esigenze valutate dall'Ufficio per il Sottosuolo e su richiesta degli Enti gestori dei servizi, può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente fra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture di cui all' Art. 3, e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa che meno contrasta con gli strumenti urbanistici in vigore.
3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell'ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all' Art. 3, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all'uso di tale genere di strutture.
4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 6 dell' Art. 3, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall' Art. 4.

Art. 11

Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l'utilizzo

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi, utilizzabile per il passaggio di reti.
2. In attuazione al principio di cui all' Art. 3, comma 2 lett. b), per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l'uso delle infrastrutture medesime, così come previsto dall' Art 23.



Art. 12

Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 2, lettera c) dell' Art. 3, gli operatori, possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, procedere alla posa in opera di infrastrutture comunali che risultano ricomprese nella programmazione di cui all' Art. 3.
2. Per tale posa in opera l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall'operatore stesso, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune per l'approvazione da parte del Comune stesso. L' onere a carico del Comune è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture.
3. Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto dal comma 2 del precedente articolo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

PARTE II – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13

Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

1. Nel caso di strade di nuova costruzione, soggette ad interventi di ristrutturazione o soggette ad interventi di manutenzione straordinaria, non verranno rilasciate concessioni per un periodo rispettivamente di:
 - a) nel caso di strade di nuova costruzione o soggette ad interventi di ristrutturazione decorsi almeno 5 anni dalla ultimazione dei lavori;
 - b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria decorsi almeno 2 anni dalla ultimazione dei lavori.
2. Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate, nei casi di riconosciuta urgenza e per gli allacciamenti alle reti.

Art. 14

Esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell'atto concessorio rilasciato dal Comune di Portici.
2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e



di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nell'atto di concessione.

3. In ogni cantiere deve essere sempre tenuta in evidenza una tabella con l'indicazione dell'oggetto dei lavori, del concessionario, della ditta esecutrice, dell'inizio e della fine dei lavori, degli estremi dell'atto concessorio, ed inoltre, a disposizione del personale di vigilanza, copia della concessione e della comunicazione di inizio lavori contenente il nominativo della ditta esecutrice e dell'assistente ai lavori.

4. Almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere posti sul luogo dell'intervento appositi cartelli di preavviso dei lavori da eseguire, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sulla rete viaria, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti interessati.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del progetto, tale documentazione, sottoscritta dall'operatore, deve essere consegnata all'Ufficio per il sottosuolo.

6. Gli interventi di manomissione stradale eseguiti su mandato del Comune di Portici dovranno essere eseguiti in base alle prescrizioni contenute nelle allegate Norme tecniche di attuazione del presente regolamento.

Art. 15

Danni

1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune di Portici.

2. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo definitivo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune di Portici totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata dai terzi stessi, fermi restando gli obblighi di manutenzione necessaria all'ultimazione dei lavori previsti in capo al concessionario.



Art. 16

Termine lavori

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dal Comune di Portici nella concessione, sentito il richiedente ed in relazione alla pianificazione degli interventi effettuata in fase di coordinamento.
2. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, imputabile a qualsiasi motivo, il richiedente dovrà presentare in tempo utile richiesta di proroga della concessione rilasciatagli.
3. Per i lavori già iniziati il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.
4. Il collaudo delle opere di ripristino dovrà avvenire, entro 60 gg. dalla data di esecuzione del ripristino definitivo congiuntamente tra il Tecnico incaricato del Comune di Portici e quello incaricato dal concessionario. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino il concessionario sarà obbligato a porvi rimedio nei successivi 10 gg. Qualora il concessionario non ottemperasse nel termine fissato, si procederà all'esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune di Portici, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale di cui all' Art. 23 comma 1 del presente regolamento, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il concessionario rimarrà responsabile delle opere eseguite su suolo pubblico fino alla completa e perfetta esecuzione delle opere di ripristino.

Art. 17

Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

PARTE III – RETI DI TELECOMUNICAZIONI: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 18

Principi per il rilascio della concessione

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione come previsto dall'art. 4, comma 3 della L. 249 del 31 luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza proporzionalità e non



discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonchè in base a quelli di cui all'art. 3 della Parte I del presente regolamento.

2. Possono richiedere la concessione i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 luglio 1997; i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto dal settimo comma del medesimo articolo 4 della L. 249 del 31 luglio 1997; in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

3. il tutto non in contrasto e/o non di quanto abrogato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259)

Art. 19

Uso prioritario delle infrastrutture comunali

1. Nel rispetto del principio di cui all' Art. 3, comma 2, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'art. 3, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti TLC. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.

2. L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione del suolo o del sottosuolo pubblico ai sensi dell'Art. 21, chiede all'ufficio per il sottosuolo una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale procedimento autorizzatorio.

Art. 20

Concessione d'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune

1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta all'Ufficio per il Sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento.

L'Ufficio per il Sottosuolo verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione di cui all'Art. 3, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 60 giornidecorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.



2. L'inizio dei lavori di installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati nelle norme tecniche di attuazione del presente regolamento.
3. Nel caso di infrastrutture di cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento.
4. Nel caso di infrastrutture comunali non preposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto previsto dal successivo Art. 22 per l'uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
5. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere se queste sono riservate all'Amministrazione comunale per i propri usi.

Art. 21

Uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite dal precedente Art. 21, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta all'Ufficio per il Sottosuolo apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del presente regolamento.
2. L'Ufficio per il Sottosuolo, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui alla Parte I del presente regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione.
3. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, l'Ufficio per il Sottosuolo nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo od uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.

Art. 22

Corrispettivi

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti TLC:
 - a) quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria;



b) un'indennità a titolo di civico ristoro ai sensi dell'art. 4, comma 3, Legge 249 del 31.07.1997 e s.m.i., in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sull'Ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle opere. Le metodologie di calcolo sono stabilite nelle norme tecniche di attuazione.

2. L'importo di cui al comma 1, lett. b) dovrà, in ogni caso, essere versato al momento del rilascio della concessione.

3. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto dalla vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfetario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Qualora, invece, l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 30%. In tali casi, per gli interventi di posa di cavidotti di proprietà dell'operatore che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b)

5. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.lgs. 507/93, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

6. Per tutto se non già contemplato nella TOSAP o COSAP, e se non in contrasto e/o non di quanto abrogato dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003 n° 259)

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Cauzione

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dal Comune di Portici, il richiedente, al momento del rilascio della concessione, produrrà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il cui importo verrà determinato secondo le norme tecniche del presente Regolamento.

2. Su richiesta del richiedente, lo svincolo della fideiussione sarà disposto fino alla concorrenza del 30% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori; il



restante 70% resterà vincolato fino a collaudo definitivo. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro e non oltre mesi tre dalla data del collaudo.

3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi, è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune di Portici, e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

4. E' altresì consentito, agli operatori di presentare polizza fideiussoria annuale di un importo non minore di €. 50.000,00

4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Portici.

Art. 24 Sanzioni

1. Gli organi di polizia municipale, in caso di accertate violazioni applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.

2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.

3. Oltre alle suddette sanzioni, verrà risarcito l'eventuale maggior danno.

Art. 25 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

2. I dati riguardanti gli impianti nel sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

3. La banca dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.



4. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

Art. 26 **Norme finali**

1. In ogni caso il concessionario, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.

2. Il concessionario dovrà rispondere, nei tratti di strada interessati dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti all'esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino. Prima dell'inizio dei lavori, su richiesta, sarà redatto congiuntamente apposito verbale di accertamento delle condizioni delle strade interessate dalle opere.

3. Il Concessionario si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica sul rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.

4. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà all'esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitando tutte le spese sostenute. In ogni caso resta a carico del concessionario ogni responsabilità diretta ed indiretta verso terzi.

5. Il Concessionario dovrà, in ogni caso, ottemperare a tutte le prescrizioni dettate da norme e regolamenti comunali vigenti in materia di interventi sul sopra e sottosuolo stradale e/o di pertinenza della rete stradale, ivi compresi gli adempimenti necessari per l'ottenimento della regolare autorizzazione rilasciata dal locale settore di Polizia Municipale.



NORME D'ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO

DEFINIZIONI

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO SPAZIO STRADALE

Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell'art. 3 del Codice della strada, le denominazioni degli spazi stradali hanno i seguenti significati:

-Banchina: parte della strada, libera da qualsiasi ostacolo (segnaletica verticale, delineatori di margine, dispositivi di ritenuta), compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. Si distingue in:

"Banchina in destra", che ha funzione di franco laterale destro. E' di norma pavimentata ed è sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia di emergenza:

"Banchina in sinistra", che è la parte pavimentata del margine interno.

-Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia; è pavimentata ed è delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

-Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

-Corsia: parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale, di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. Si distingue in:

a) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, destinata alla normale percorrenza o al sorpasso;

b) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli;

c) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentino basse velocità (corsia di arrampicamento) o altro;

d) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni.



-Dispositivo di ritenuta: Elemento tendente ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma o comunque a ridurre le conseguenze dannose. E' contenuto all'interno dello spartitraffico o del margine esterno alla piattaforma.

-Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

-Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte del proprietario del terreno, di scavi, costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Per la larghezza vedere gli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92.

-Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

-Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

-Margine interno: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse in senso opposto.

-Margine laterale: parte della piattaforma che separa carreggiate percorse nello stesso senso.

-Margine esterno: parte della sede stradale, esterna alla piattaforma, nella quale trovano sede cigli, cunette, arginelli, marciapiedi e gli elementi di sicurezza o di arredo (dispositivi di ritenuta, parapetti sostegni, ecc.).

-Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata

-Piattaforma: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:

a) una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale;

b) le banchine in destra e in sinistra;

c) i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine);

d) le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti). Non rientra nella piattaforma il margine esterno.

-Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.

-Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

-Spartitraffico: parte non carrabile del margine interno o laterale, destinata alla separazione fisica di correnti veicolari. Comprende anche lo spazio destinato al funzionamento (deformazione permanente) dei dispositivi di ritenuta.

-Strada di servizio: strada affiancata ad una strada principale (tipo A, B e D), avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

-Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

-Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.



Per la definizione dei termini inerenti le opere stradali si rimanda, oltre a quanto sopra riportato a:

- D.M.I.T. del 5.11.2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
- D.L.vo 285/92 – Codice della Strada
- D.M. LL.PP. 1.6.2001 – Catasto delle Strade

ULTERIORI TERMINI

Ai fini delle presenti norme si intende per:

Regolamento: Regolamento del Comune di Portici per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale,

Richiedente: chiunque voglia eseguire nel suolo o sottosuolo stradale interventi con lavori di scavo e ripristino.

PARTE I - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO

Art. 1

Tipologia degli interventi

1. Si intendono "interventi con lavori di scavo e ripristino" tutte le modifiche e trasformazioni delle pavimentazioni delle strade comunali.
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino ai fini dell'applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
 - a) interventi per la posa di condotte e cavidotti;
 - b) interventi per allacciamenti e manutenzione localizzata;
 - c) interventi per realizzazione di passo carraio;
 - d) interventi per riqualificazione banchina stradale
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori lungo le strade che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo. Per tali interventi valgono tutte le norme del vigente Regolamento per l'esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale di proprietà comunale.
4. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori lungo le strade che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
5. Si intendono interventi per realizzazione di passo carraio tutti i lavori, da eseguirsi entro i confini stradali, necessari a consentire l'accesso dalla strada ad un'area laterale, idonea allo stazionamento.
6. Si intendono interventi per riqualificazione banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo dello stesso.



Art. 2

Programmazione e coordinamento degli interventi

Art. 2.1 Programmazione dell'Amministrazione

1. Secondo quanto indicato all' art. 3 del Regolamento, l'Amministrazione, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di programmazione e pianificazione, comunica ogni anno ad Enti e Aziende stabilmente operanti sul territorio, la bozza del proprio Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, che troveranno poi approvazione unitamente al Bilancio di previsione del Comune.

2. Gli Enti interessati all'esecuzione di interventi nelle zone indicate dovranno, tramite l'Ufficio per il Sottosuolo, avanzare richiesta per inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo una opportuna documentazione tecnica. Il Comune indirà una apposita conferenza di servizi per definire le modalità operative e l'eventuale coinvolgimento degli altri Enti presenti sul territorio.

3. Per gli interventi così programmati e realizzati dagli Enti nei tempi concordati prima del previsto intervento dell'Amministrazione, gli Enti realizzatori non saranno tenuti all'esecuzione del ripristino definitivo che verrà eseguito a cure e spese dell'Amministrazione stessa.

4. Per gli interventi manutentivi aventi la natura dell'imprevedibilità o per allacciamenti non programmabili al momento dei lavori, vi è l'obbligo del ripristino per l'intera larghezza della carreggiata, marciapiede o pista ciclabile interessata per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 (cinque) metri per le strade e di 2 (due) metri per i marciapiedi e piste ciclabili da ogni fronte.

Art. 2.2 Coordinamento di Enti ed Aziende

1. Anche gli Enti ed Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno produrre, entro il 30 settembre di ogni anno, le loro previsioni di intervento relative al prossimo triennio fornendo attendibile cronoprogramma e dettagliata localizzazione degli interventi previsti nell'anno successivo.

2. L'Ufficio per il Sottosuolo esamina le programmazioni pervenute raggruppando gli interventi in base alla loro localizzazione. Tale attività costituisce il necessario presupposto per il coordinamento dei vari operatori e la convocazione di specifiche conferenze di servizio al fine di definire i tempi e le metodologie per un intervento integrato, in modo da rendere minimo il disagio per la cittadinanza.



Art. 3

Domande di concessione e/o autorizzazione e/o concessione ai lavori

1. Le domande di concessione e/o autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico o di uso pubblico relativamente agli interventi oggetto delle presenti norme, devono essere indirizzate, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, al Comune di Portici - Ufficio per il Sottosuolo, nelle modalità sotto indicate in dipendenza della tipologia d'intervento richiesto.

2. Nelle domande devono essere indicati chiaramente:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente ovvero del legale rappresentante qualora si tratti di aziende, enti o società, indicando numero di codice fiscale e/o di partita IVA;

b) elenco e ragione sociale delle imprese presenti in cantiere con nominativo e recapito telefonico del Direttore Tecnico;

c) la dimensione esatta dello scavo da eseguire (lunghezza, larghezza e profondità);

d) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato;

e) la durata prevista dei lavori;

f) l'indicazione degli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;

g) gli eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera f), al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sotto servizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;

h) l'impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta od autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo;

i) l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi, a regola d'arte, entro e non oltre il termine di gg.10 dal ricevimento dell'atto di denuncia dei vizi da parte dell'Ufficio per il Sottosuolo;

j) recapito telefonico per eventuali situazioni di emergenza funzionante 24 ore al giorno, festivi compresi;

k) per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesto il piano di prevenzione e limitazione dei disagi dei cittadini che, ove occorra, dovrà prevedere l'esecuzione di lavori per lotti oltre che nei giorni ed orari più opportuni.

3. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione, dovrà contenere:

a) gli elaborati tecnici atti ad individuare compiutamente l'intervento previsto;

b) per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste



integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.

Art. 3.1 Per l'esecuzione di allacciamenti

1. Gli Enti erogatori di servizi che hanno necessità di eseguire, in modo continuativo, allacciamenti di utenti alle reti esistenti, già debitamente autorizzate e accatastate, possono rivolgere domanda cumulativa per l'esecuzione degli interventi previsti.

2. Nelle domande oltre la documentazione di base indicata all'Art.3 comma 2 devono inoltre essere indicati:

a) l'impegno del richiedente a presentare prima del collaudo la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi "così come risultano posati", corredata delle coordinate planoaltimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto;

b) la documentazione informatizzata prevista dal Regolamento;

3. Gli interventi di allacciamento, aventi le stesse caratteristiche per tipologia di scavo, ripristino ed impianto di cantiere sulla strada con regolamentazione del traffico, potranno essere autorizzati una sola volta all'anno per il numero di interventi che saranno richiesti. In tal caso viene rilasciata preliminarmente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori non essendo noto il reale posizionamento dei servizi da posare. Successivamente, in via retroattiva, verrà rilasciata con cadenza trimestrale la concessione mediante ricognizione dell'attività realmente svolta e dell'esatto posizionamento delle condotte o dei servizi posati.

4. In tali casi l'Ente erogatore comunicherà, 5 giorni lavorativi prima dell'intervento, via fax, all'Ufficio per il Sottosuolo, al Comando della Polizia Municipale ed all'affidatario del Servizio pubblico globale di gestione del territorio, la prevista esecuzione dei lavori con indicazione della loro ubicazione e, in caso di silenzio da parte del Comune, procederà nell'arco delle successive 48 (quarantotto) ore. A ricognizione dell'attività svolta e per le finalità di cui all'Art. 7 comma 2 e 3 del Regolamento, verrà trasmesso con cadenza trimestrale l'elenco e l'esatta ubicazione degli interventi realizzati.

Art. 3.2 Per la posa di condotte e cavidotti

1. Nelle domande oltre la documentazione di base indicata all'art.3 comma 2 devono inoltre essere indicati:

a) l'impegno del richiedente a presentare, su richiesta del Comune nei termini di cui all'Art.12 del Regolamento, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali da realizzare, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l'operatore ai sensi del Regolamento. Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto;

b) l'impegno del richiedente a presentare prima del collaudo la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi, "così come risultano posati", corredata delle coordinate planoaltimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto;



- c) la documentazione informatizzata prevista dal Regolamento;
- d) la presentazione, nel caso sia pertinente, della dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni;
- e) per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesto il piano di prevenzione e limitazione dei disagi dei cittadini che, ove occorra, dovrà prevedere l'esecuzione di lavori per lotti oltre che nei giorni ed orari più opportuni.

2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione, dovrà contenere:

- a) gli elaborati tecnici atti ad individuare compiutamente l'intervento previsto, sia su supporto cartaceo (una copia) che informatico, e contenenti le sezioni significative della strada, con indicazione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posizionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti sul tracciato degli impianti tecnici che dovranno essere posati ed il tracciato degli altri sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;
- b) per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.

Art. 3.3 Per interventi d'urgenza

1. Nei casi di interventi d'urgenza si adotta la procedura stabilita dall'art. 5 del Regolamento.

Art. 3.4 Per realizzazione di passo carraio

Fatto salvo quanto già previsto nel regolamento per l'autorizzazione di passi carrabili, approvato con deliberazione di C.C. n° 16 del 27/03/2008, e se non già compresi:

- 1. Nella domanda deve essere indicata la documentazione di base di cui all' Art.3 comma 2.
- 2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione, dovrà contenere:
 - a) gli elaborati tecnici, su supporto cartaceo, atti ad individuare compiutamente l'intervento previsto contenenti le sezioni significative della strada, con indicazione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posizionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti ed il tracciato dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;
 - b) per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.

Art. 3.5 Per riqualificazione banchina

1. Nella domanda deve essere indicata la documentazione di base di cui all' Art. 3 comma 2.



2. Il progetto esecutivo, da allegare alla domanda di concessione, dovrà contenere:

a) gli elaborati tecnici, su supporto cartaceo, atti ad individuare compiutamente l'intervento previsto contenenti le sezioni significative della strada, con indicazione delle dimensioni dello scavo da realizzare, della larghezza della sede stradale, il posizionamento delle alberature e di tutti i manufatti esistenti ed il tracciato dei sottoservizi presenti nell'area oggetto di intervento;

b) per interventi particolarmente significativi potranno essere richieste integrazioni alla documentazione di base di cui sopra.

Art. 4

Cauzione

1. La cauzione di cui all'art. 23 del Regolamento, a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, è determinata in misura pari al 100% della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi richiesti, aumentata del 15% per spese generali e 20% di IVA.

2. Tale spesa, calcolata dall'Ufficio per il Sottosuolo sulla base dei prezzi unitari in materia e sul territorio, viene riportata per ciascun intervento, nell'allegato alle presenti norme.

3. Per interventi particolarmente significativi potrà essere richiesta una integrazione alla cauzione di cui al precedente punto 1 calcolata in relazione alla tipologia di pavimentazione esistente.

4. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi, è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune di Portici, e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

5. E' altresì consentito, agli operatori di presentare polizza fideiussoria annuale di un importo non minore di €. 50.000,00

6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Portici.

Art. 5

Disciplinare tecnico per l'esecuzione degli interventi

1. Nell'esecuzione degli interventi gli operatori dovranno attenersi, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dai relativi provvedimenti attuativi, alle Norme UNI-CEI vigenti nel settore, alle normative relative alla sicurezza sui lavori, ed alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico rilasciato unitamente alla concessione, con il quale si definiscono le modalità di esecuzione delle opere,



le norme tecniche da osservarsi, le modalità di svolgimento dei controlli, delle ispezioni e del collaudo, con particolare riguardo ai lavori di ripristino sia per quanto riguarda i materiali e le tecnologie da impiegare

2. L'Ufficio per il Sottosuolo prescriverà, nel "disciplinare tecnico" unito alla Concessione, le specifiche da osservare nell'esecuzione dei lavori ed ogni comportamento inerente eventualmente dettato dalle particolarità del progetto presentato.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino, a giudizio dell'Ufficio per il Sottosuolo, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso all'Ufficio per il Sottosuolo a fine lavori.

Art.6

Aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo

1. Ai sensi dell'art.9 del Regolamento, la documentazione presentata dagli operatori deve riportare, sovrapposta alla cartografia di base fornita dal Comune:

a) la posizione e la sezione di tutte condotte nuove e/o modificate, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;

b) l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture stesse;

c) la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;

d) l'ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete (giunti, opere di protezione, eccetera);

e) il contenuto delle condutture, tratta per tratta;

f) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm; il tutto secondo il formato che sarà indicato dall'Ufficio per il Sottosuolo.

PARTE II -

CONCESSIONE D'USO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI INTERRATE

Art. 7

Domande di concessione d'uso

1. In riferimento all'art.21 del Regolamento il Comune può concedere l'utilizzo di proprie infrastrutture; la relativa domanda di concessione d'uso deve contenere:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale del richiedente;

b) titolarità del richiedente;

c) informazioni sulla rete che il richiedente intende installare e/o integrare;

d) programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente;



- e) informazioni sulla tipologia di condutture, cavidotti ecc. che intende posare nelle infrastrutture in concessione, le relative caratteristiche tecniche di funzionamento, dimensioni, tipologie di posa, distanze di rispetto da altri servizi, e ogni altra indicazione utile;
- f) informazioni sulla tipologia dei servizi che si intendono veicolare con le reti di che trattasi;
- g) impegno del concessionario a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati all'infrastruttura comunale e di quelli cagionati a terzi a qualunque titolo, conseguenti sia ai lavori di posa che all'uso dell'infrastruttura in concessione
- h) l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi, a regola d'arte, entro e non oltre il termine di gg. 10 dal ricevimento dell'atto di denuncia dei vizi da parte dell'Ufficio per il Sottosuolo;

Art. 8

Convenzione di concessione d'uso

1. La concessione d'uso delle infrastrutture comunali viene definita da apposita convenzione stipulata tra il Comune e il Concessionario per disciplinare:
 - a) la durata della concessione, che non potrà essere inferiore a 10 anni;
 - b) la trasferibilità della concessione a favore di soggetti che avessero a subentrare al concessionario nella titolarità della licenza;
 - c) l'importo dei canoni annui per l'uso dei cavidotti e le modalità di aggiornamento e rivalutazione dei canoni secondo quanto previsto dall'0;
 - d) le modalità di pagamento dei canoni in conformità di quanto previsto dal Regolamento;
 - e) le garanzie fideiussorie di cui al Regolamento;
 - f) la documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati all'infrastruttura comunale e quelli cagionati a terzi a qualunque titolo conseguenti all'uso del cavidotto oggetto di concessione;
 - g) la disciplina del servizio di pronto intervento;
 - h) il programmi di manutenzione della rete;
 - i) i casi di risoluzione della convenzione;
 - j) le penali previste in caso di inadempimento, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno derivato;
 - k) le prescrizioni d'uso opportune per l'infrastruttura in concessione.

Art. 9

Criteri per il calcolo del canone d'uso

1. L'importo del canone annuo a metro/tubo dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale è determinato dal Comune con apposito provvedimento della Giunta, con riferimento ai seguenti costi:



- a) investimento, costituito dal costo diretto di costruzione, con aggiunta degli ulteriori seguenti oneri:
 - b) costo dell'ingegneria (studi di fattibilità, progettazione, piani di sicurezza, coordinamenti in base istruttoria, richiesta autorizzazioni, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione, collaudi ecc.);
 - c) oneri di manutenzione e gestione.
2. Dopo il primo anno il canone è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni dell'indice ISTAT per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"
3. E' a carico dei concessionari qualunque altra tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge.

PARTE III

LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 10

Esecuzione dei lavori

- 1. E' fatto obbligo di comunicare tramite fax, almeno 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavori, all'Ufficio per il Sottosuolo del Comune di Portici l'inizio lavori, le generalità del Direttore degli stessi, l'Impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico della stessa ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D.Lgs. 494/96) con i relativi recapiti telefonici.
- 2. In sede di esecuzione lavori, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale Tecnico del Comune.
- 3. Il concessionario deve comunicare, immancabilmente per iscritto, sia l'inizio che l'avvenuto completamento dei ripristini definitivi, in caso contrario non si procederà al loro collaudo.

Art. 11

Criteri generali per l'intervento

- 1. Gli Enti concessionari e le Ditte incaricate dei lavori sono tenute al pieno rispetto delle normative, in particolare si richiamano:
 - le Norme UNI-CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei"
 - le Norme UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo"
 - le Norme CEI 11.17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Linee in cavo; con particolare riferimento al capitolo V "Coesistenza tra cavi di energia ed altre canalizzazioni, opere o strutture.



2. In presenza di cunicoli tecnologici predisposti, oltre alle normative già citate, si richiamano le norme UNI-CEI 70029 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi" se ed in quanto applicabili ai manufatti di cui trattasi.

3. Il ripristino, sia provvisorio che definitivo, prevede la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc., eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le operazioni di scavo e/o di ripristino provvisorio stesso, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

4. Il ripristino, sia provvisorio che definitivo, prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle operazioni di scavo e/o di ripristino provvisorio stesso, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

Art. 11.1 Modalità di esecuzione degli scavi

1. Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti ad una distanza dal ciglio della carreggiata non inferiore a ml. 1.00, onde consentire la posa in opera dell'impianto di illuminazione pubblica. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti Comunali restino integri e perfettamente efficienti.

2. Non è ammissibile, di norma, eseguire lo scavo in banchina stradale a lato di un fosso aperto; tuttavia, qualora non fosse possibile altra soluzione, esso dovrà eseguirsi a non meno di un metro dal ciglio del fosso e il tombamento sarà costituito esclusivamente da misto cementato con cemento al 5% relativamente al peso. Qualora si riscontrassero distanze inferiori il concessionario è tenuto ad eseguire idonee opere di consolidamento della banchina atte a garantire la sicurezza del traffico.

3. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, dovranno sempre risultare ad una quota non inferiore a quanto previsto dalle specifiche direttive in materia

4. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le deroghe previste dalla D.P.C.M. del 3.3.99. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del concessionario.

Art. 11.2 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti

1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni e come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi lungo le strade comunali. I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e rotture del manto della pavimentazione nei successivi 10



anni dalla data di ultimazione dei lavori. La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti potrà variare in relazione alla profondità di scavo e secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

2. Nelle strade parzialmente o completamente prive delle strisce di segnaletica orizzontale si intende per larghezza della corsia la distanza tra il confine stradale e la mezzera della carreggiata.

3. Resta fermo il principio per tutti gli interventi che ogni saldatura tra il nuovo strato di usura e quello esistente debba essere eseguita lungo le strisce che delimitano la corsia con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

4. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.

Art. 11.2.1. Strade di larghezza uguale o inferiore ai 4 metri

1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata, di larghezza ognuna uguale o inferiore ai 4 (quattro) metri comprese le banchine laterali e le strade di servizio, in qualsiasi intervento con scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni dell'Art 12.1 con rifacimento completo della pavimentazione per tutta la carreggiata comprese le banchine per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e valle.

2. Nel caso di scavo trasversale sia totale che parziale, il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera carreggiata per la larghezza dello scavo aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo.

3. Nel caso di più scavi trasversali la cui distanza relativa sia inferiore a 5 mt. Il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera carreggiata e sull'intero tratto interessato dagli scavi aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e di valle.

Art. 11.2.2 Strade di larghezza superiore ai 4 metri

1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata e le strade di servizio, di larghezza ognuna superiore ai 4 (quattro) metri comprese le banchine laterali, gli interventi con operazioni di scavo dovranno prevedere il successivo ripristino della pavimentazione stradale in base al numero di corsie esistenti, alla posizione della sezione di scavo rispetto alla mezzera della carreggiata e alla distanza temporale rispetto all'ultimo intervento di manutenzione, adeguamento o nuova costruzione della strada da parte dell'Amministrazione, secondo i seguenti criteri:



2. nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia interessata e per la lunghezza dello scavo aumentata di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
3. nel caso di scavi trasversali che interessano la singola corsia il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia per la larghezza dello scavo aumentata di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
4. nel caso di più scavi trasversali che interessano la singola corsia la cui distanza relativa sia inferiore a 5 m il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia e sull'intero tratto interessato dagli scavi aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
5. nel caso di scavi trasversali che interessano più corsie in manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera carreggiata per la larghezza dello scavo aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
6. nel caso di scavi longitudinale e scavi trasversali che interessano più corsie il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia e sull'altra corsia per la larghezza dello scavo trasversale aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
7. nel caso di scavi longitudinale e più scavi trasversali che interessano più corsie la cui distanza relativa sia inferiore a 5 (cinque) metri il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia e sull'altra corsia per tutto il tratto interessato dagli scavi aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
8. nel caso di scavi longitudinale e più scavi trasversali che interessano più corsie la cui distanza relativa sia superiore a 5 (cinque) metri il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia e sull'altra corsia per la larghezza dei singoli scavi trasversali aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle;
9. nel caso di scavo longitudinale posizionato sulla linea di mezzzeria di due corsie il manto dovrà essere realizzato su entrambi le corsie e per la lunghezza dello scavo nel caso di scavi longitudinale e più scavi trasversali che interessano più corsie la cui distanza relativa sia inferiore a 5 (cinque) metri il manto di usura dovrà essere realizzato sull'intera corsia e sull'altra corsia per tutto il tratto interessato dagli scavi aumentato di 1 (uno) metro rispetto al fronte dello scavo di monte e al fronte di valle.

Art. 11.2.3 Marciapiedi e piste ciclabili

1. Qualora l'intervento venga effettuato su marciapiedi e piste ciclabili di larghezza fino a m.2,00 il rifacimento degli strati di calcestruzzo e della pavimentazione dovrà essere esteso per tutta la larghezza del marciapiede o pista ciclabile e per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 2 (due) metri da ogni fronte.
2. Nel caso di intervento su marciapiede o pista ciclabile di larghezza superiore a mt. 2,00, potrà ugualmente essere richiesto il completo rifacimento degli strati di



calcestruzzo e della pavimentazione per l'intera larghezza qualora il Comune ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la dimensione e le caratteristiche dell'intervento pregiudichi la funzionalità del marciapiede o della pista ciclabile.

3. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiedi esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

Art. 11.3 Modalità di esecuzione dei ripristini per realizzazione di passo carraio

Art. 11.3.1 Realizzazione passo carraio su marciapiedi.

1. Il tratto di cordonata nuova deve essere dello stesso tipo, forma, dimensione e materiale della cordonata esistente, salvo diverse prescrizioni riportate nella specifica autorizzazione; inoltre dovrà essere planimetricamente allineato alla cordonata esistente ed avere, trasversalmente all'asse della cordonata, il lato superiore orizzontale e non inclinato rispetto al piano viabile;

2. Il ripristino della pavimentazione sia essa in conglomerato bituminoso o materiale lapideo deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede per uno sviluppo in lunghezza pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di m. 1,00 in entrambe le parti terminali dello scavo previo fresatura scarifica o smontaggio;

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera autorizzata

Art. 11.3.2 Realizzazione di passo carraio mediante tombinatura fosso.

1. La realizzazione della nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale alla banchina per uno sviluppo in lunghezza pari al tratto di fosso tombinato.

2. Il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello della banchina stradale che dovrà rimanere inalterata tanto nel suo andamento planimetrico che altimetrico; inoltre l'accesso dovrà essere pavimentato per una profondità di 5,00 m. dal filo della pavimentazione stradale

3. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

4. Nessun ostacolo dovrà porsi durante l'esecuzione dei lavori al libero deflusso delle acque meteoriche ed a lavori ultimati tutte le pertinenze comunali dovranno risultare ripristinate a perfetta regola d'arte;

5. Tutte le opere eseguite in sede stradale dovranno essere dimensionate in modo da sopportare il traffico veicolare pesante di 1° categoria ed i manufatti utilizzati dovranno essere dello stesso tipo di quelli in uso al Comune di Portici;



6. La manutenzione ordinaria e straordinaria del tombinamento e delle relative opere accessorie sarà a totale carico del soggetto titolare dell'autorizzazione; il soggetto titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di curare l'espurgo del tombinamento affinché non venga mai impedito né ostacolato il libero deflusso delle acque lungo il fosso;

7. Il soggetto titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di installare, presso la banchina stradale in prossimità del tombinamento, idonee barriere di sicurezza stradale (guard-rail) per una opportuna estensione, qualora prescritto nella specifica autorizzazione;

8. Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc., eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità;

9. Il ripristino definitivo prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità;

10. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera autorizzata;

Art. 11.4 Modalità di esecuzione degli interventi per riqualificazione banchina

1. La realizzazione della nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal confine della proprietà stradale al margine della carreggiata; il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello del margine della carreggiata che dovrà rimanere inalterato tanto nel suo andamento longitudinale che trasversale.

2. Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato un corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà mai pretendere nessun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse apportare variazioni planimetriche o altimetriche alla strada e/o alla pertinenza stradale per le quali il soggetto titolare dell'autorizzazione potesse risentire di danni all'opera autorizzata.

Art. 12



Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei ripristini

1. Le prescrizioni riportate nelle presenti norme costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Sottosuolo.

Art. 12.1 tutti gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e rotture del manto della pavimentazione e, comunque, in maniera da garantire il ripristino dello stato dei luoghi e delle preesistenti condizioni di viabilità.

A tale scopo, le fasi di ripristino definitivo dovranno essere eseguite secondo una tempistica in grado consentire un adeguato assestamento dei materiali utilizzati per il riempimento del cavo e per la ricostruzione e per la ricostruzione del manto stradale. In ogni caso, anche a seguito del primo intervento (provvisorio) di ricostruzione della pavimentazione bisognerà assicurare che la generatrice superiore del manto stradale (con conglomerato bituminoso in caso di strada bitumata) sia posta allo stesso livello della pavimentazione esistente fino al ripristino definitivo.

Art. 12.1.1 Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso

- La posa di sabbione per l'allettamento e la formazione di rinfianchi a protezione delle sole condotte idriche (in base anche alla natura del terreno ed al materiale delle tubazioni) generalmente dello spessore di almeno 15 cm sia sopra la generatrice superiore del tubo che sotto.
- In base alla profondità dello scavo fatto, si dovrà provvedere al riempimento del cavo, fino a 35 cm. Dalla quota stradale, con materiale di natura proveniente dallo scavo (se idoneo), opportunamente vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore, oppure da materiale proveniente da cave di prestito, parimenti costipato la direzione dei lavori può ordinare l'uso di una miscela tra i due tipi di materiali, nella proporzione di 60% per il primo e del 40% per il secondo.
- Per la parte rimanente dello scavo si dovrà provvedere alla posa di uno strato di misto granulometrico stabilizzato (fondazione stradale) di 35 cm fino alla quota stradale.
- Nei giorni immediatamente successivi si dovrà provvedere a rimuovere una parte del misto granulometrico posato il giorno precedente per uno spessore di cm.10 e sostituirla con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) fino a quota strada.
- Entro i successivi 6 mesi, e dopo aver provveduto ai collaudi ed alle prove di tenuta delle tubazioni nel caso di posa di nuove condotte, si dovrà



provvedere alla scarificazione per una profondità di cm. 3 dello strato di binder, per posare il manto protettivo d'usura in conglomerato bituminoso (tappetino).

Art. 12.1.2 Pavimentazioni stradali in materiali lapidei

- La posa di sabbione per l'allettamento e la formazione di rinfianchi a protezione delle sole condotte idriche (in base anche alla natura del terreno ed al materiale delle tubazioni) generalmente dello spessore di 15 cm sia sopra la generatrice superiore del tubo che sotto.
- In base alla profondità dello scavo, di dovrà provvedere al riempimento del cavo, fino ad una distanza di 45 cm. dalla quota stradale, con idoneo materiale proveniente dallo scavo, opportunamente vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore, oppure da materiale proveniente da cave di prestito, opportunamente costipato. E' consentito l'utilizzo di una miscela tra i due tipi, nella proporzione del 60% per il primo tipo e del 40% per il secondo.
- Si dovrà procedere successivamente con la posa di una soletta di calcestruzzo R 250 dello spessore di 20 cm con rete elettrosaldata da \varnothing 8 mm. Con maglia da cm. 20 x 20.
- Sovrapposto alla soletta, bisognerà stendere uno strato di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql. 3 per ogni mc. di sabbia per posa basolato, per uno spessore di 10 cm.
Sullo strato di sabbia, si dovrà sistemare la pavimentazione in materiali lapidei precedentemente rimossi, previo opportuna rilavoratura degli assetti, di spessore di 10/15 cm. in funzione del tipo (basoli, cubetti, lastricati ecc.).
Si procede poi alla sigillatura delle connessioni con colata di boiaccia di cemento.

In caso di presenza di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, l'intervento dovrà altresì prevedere:

- Il ripristino della segnaletica orizzontale eliminata o danneggiata, comprese le figure regolamentari eventualmente compromesse dai lavori;
- il ripristino della segnaletica verticale eventualmente rimossa o ricoperta a causa dei lavori, ricollocandola esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori;
- il ripristino della segnaletica complementare eventualmente rimossa, quali delineatori di margine, di curva, di ostacolo, dossi artificiali, porta cigli, paletti e fioriere, dissuasori di sosta, ecc., ricollocandoli esattamente nello stesso luogo prima dell'inizio dei lavori.

Art. 12.1.3 Banchine laterali non bitumate



1. In caso di lavori su strade con banchine laterali non bitumate, queste ultime dovranno essere ripristinate mediante stabilizzato fine 0/18 per uno spessore compreso di cm. 10 ed intasamento superficiale con polvere di cava.

Art. 12.1.4 Ripristini per interventi di allacciamento e manutenzione localizzata

1. In tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni dell'Art.11.2.1 per le strade di larghezza uguale o inferiore ai 4 metri e dell'Art.11.2.2 per le strade di larghezza superiore ai 4 metri.

Art. 12.1.5 Distanza tra successivi ripristini

1. Per tutti gli interventi qualora il ripristino definitivo della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore ai 15 (quindici) metri rispetto ad un precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

Art. 12.2 Interventi di ripristino di marciapiedi e piste ciclabili per posa condotte o cavidotti

1. In tutti marciapiedi e piste ciclabili, gli interventi per la posa di condotte e cavidotti dovranno prevedere il successivo ripristino della pavimentazione secondo le modalità stabilite all'Art.11.2.3 con rifacimento degli strati di calcestruzzo e usura per tutta la larghezza del marciapiede e della pista ciclabile per una lunghezza pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 2 (due) metri da ogni fronte

Art. 12.2.3 Interventi di allacciamento e manutenzione localizzata

1. In tutti gli interventi per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni dei precedenti articoli 12.2.1 e 12.2.2.

2. Per gli allacciamenti, normalmente eseguiti in senso ortogonale alla strada la larghezza del ripristino è fissata in ml. 3,00.

Art. 12.2.4 Distanza tra successivi ripristini

1. Per tutti gli interventi qualora il ripristino definitivo della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore ai 10 (dieci) metri rispetto ad un precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e da non provocare danni e pericolo alla circolazione.



Art. 12.3 Interventi differenti da eseguire tra il ripristino provvisorio e quello definitivo

1. Qualora si intervenga nuovamente sulle strade e lungo i marciapiedi nel periodo di tempo che intercorre tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, quest'ultimo verrà eseguito nel tempo stabilito con riferimento all'ultimo intervento.

Il rilascio della concessione e/o autorizzazione al secondo intervento sarà subordinato al raggiunto accordo tra i Soggetti interessati per la ripartizione dei costi da sostenere e delle modalità operative del ripristino, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi onere o implicazione

Art. 12.4 Interventi di ripristino marciapiedi per realizzazione passo carraio

1. In tutti i marciapiedi gli interventi di ripristino per realizzazione di passo carraio dovranno provvedere al rifacimento della pavimentazione secondo le modalità stabilite all'Art.11.3.1.

2. Lo smontaggio delle cordone deve essere eseguito con la massima cura senza arrecare danni alle opere esistenti quali: pavimentazione della strada e/o della pertinenza stradale, cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc.

Art. 12.4.1 Realizzazione passo carraio su marciapiede in conglomerato bituminoso

- smontaggio del tratto di cordone esistente;
- demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente;
- scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordone da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- rifacimento del sottofondo in calcestruzzo alla pavimentazione del marciapiedi dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 15 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro minimo pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- montaggio della cordone;
- stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordone;
- fresa o scarifica della restante pavimentazione preesistente;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura 0/9 o 0/12 spessore cm.3.

Art. 12.4.2 Realizzazione passo carraio su marciapiede in materiale lapideo

- smontaggio del tratto di cordone esistente;



- smontaggio pavimentazione e del relativo sottofondo;
- demolizione della fondazione in calcestruzzo esistente;
- scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- rifacimento della fondazione in calcestruzzo sotto il tratto di cordonata da riposizionare dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 25 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- rifacimento del sottofondo in calcestruzzo alla pavimentazione del marciapiedi dello stesso spessore di quello esistente e comunque non inferiore a 15 cm, armato con rete elettrosaldata avente diametro minimo pari a 6 mm e maglia quadrata di cm. 20x20;
- montaggio della cordonata;
- stuccatura con malta di cemento delle connessioni fra gli elementi della cordonata;
- posa della pavimentazione su letto di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql.3 per mc. di sabbia;
- sigillatura delle sconnessioni con colata di boiaccia di cemento e moniglietto per le pavimentazioni lapidee e con sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle prefabbricate;
- rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art. 12.4.3 Realizzazione passo carraio mediante tombinatura fosso

- pulizia e risagomatura del tratto di fosso interessato dal tombinamento;
- realizzazione di un getto di calcestruzzo magro di pulizia spessore 10 cm. da posizionarsi alla base dello scavo oggetto del tombinamento;
- posa di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno prescritto opportunamente collegati e stuccati, posizionati in modo tale che l'asse della canalizzazione dovrà coincidere con l'asse del fosso esistente; inoltre i tubi dovranno essere collocati in opera in modo che la generatrice inferiore risulti più bassa di cm. 20 rispetto al fondo del fosso sistemato;
- bonifica della banchina mediante scavo cm.60;
- riempimento dello scavo e rinfiando del tombinamento con sabbia opportunamente compattata;
- stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato spessore minimo cm. 20, opportunamente compattato;
- realizzazione di strato di binder spessore minimo cm.8;
- realizzazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso spessore cm.3;
- realizzazione delle due spallette laterali di contenimento in conglomerato cementizio armato, spessore cm. 20 con quota massima finita non superiore di cm. 20 rispetto alla banchina stradale;

Art. 12.5 Interventi per riqualificazione banchina



1. In tutte le banchine gli interventi di ripristino conseguenti alla riqualificazione dovranno provvedere al rifacimento della pavimentazione secondo le modalità stabilite all'Art.11.4.
2. Nel caso di pavimentazioni speciali, diverse da quelle in conglomerato bituminoso, le prescrizioni sotto indicate saranno implementate ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Sottosuolo.

Art. 12.5.1 Riqualificazione banchina in conglomerato bituminoso

- bonifica della banchina mediante scavo cm.60;
- riempimento dello scavo con sabbia e misto granulare stabilizzato per uno spessore minimo cm. 50, opportunamente compattati;
- realizzazione di strato di binder spessore minimo cm.8;
- realizzazione di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso spessore cm.3;

Art. 13

Pozzetti, camerette e opere in cemento armato.

1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell'area del ripristino definitivo dovranno essere riportati in quota a cure e spese del concessionario.
2. Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, ecc.) il concessionario è tenuto a presentare al Comune di Portici i particolari esecutivi in scala adeguata..
3. Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti marchiature:
 - EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma UNI EN 124);
 - La classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per le diverse classi (per esempio D 400 – E 600);
 - Il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice;
 - Il marchio di un ente di certificazione; e possono riportare:
 - marcature aggiuntive relativamente all'applicazione o al proprietario;
 - l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo);

Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili quando l'unità è installata.

La scelta della classe andrà effettuata in base alle zone d'impiego come dalla seguente tabella:

Classe Ambito di applicazione

B125 (carico di rottura KN 125) Marciapiedi – zone pedonali aperte occasionalmente al traffico – aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.



C250 (carico di rottura KN 250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0.5 mt. sulle corsie di circolazione e fino a 0.20 mt. sui marciapiedi – banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

D400 (carico di rottura KN 400) Vie di circolazione – aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli

Art. 14

Collaudo dei lavori

1. Entro 60 gg. dal termine dei lavori il Concessionario, congiuntamente ai tecnici del Comune, deve effettuare il collaudo delle opere eseguite mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo professionale. Il professionista o tecnico incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare riferimento alle fasi di riempimento, stesa di sottofondi, ripristino provvisorio, ecc., rilasciando attestazione della perfetta esecuzione delle opere e della loro piena rispondenza alle prescrizioni del Comune.

2. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, delle certificazioni e delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico dei concessionari.

3. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte, indipendentemente dall'esito positivo del collaudo, nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti ed indiretti subiti, ex art.1662 e 1668 del Codice Civile, fino allo scadere dei dieci anni successivi alla chiusura del cantiere.

4. Il concessionario deve rilevare ogni parte della propria infrastruttura, sia posata in infrastrutture comunali o nel sottosuolo pubblico, dopo l'esecuzione delle opere e redigere apposite planimetrie, georeferenziate del tracciamento delle canalizzazioni "così come posate" corredate delle coordinate plano-altimetriche e con riferimenti a capisaldi rintracciabili sul posto, entro 30 giorni dal completamento dei lavori. Tale documentazione, stampata e firmata dall'operatore, deve essere consegnata all'Ufficio per il Sottosuolo sia in forma cartacea che su supporto informatico.

5. La cauzione a garanzia verrà svincolata, in presenza di collaudo positivo e previo deposito dei rilievi di cui al comma precedente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art.15

Situazioni di pericolo e inadempimenti



1. Qualora un intervento crei situazioni di pericolo alla circolazione, fatto salvo quanto già stabilito dal Codice della Strada, l'Ufficio per il Sottosuolo lo segnalerà al soggetto al quale é stata rilasciata la concessione e/o autorizzazione al lavoro, diffidandolo a ricreare le condizioni di sicurezza entro un termine congruo.

2. In caso di mancato intervento, nel termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione dalla polizza fideiussoria presentata.

In tal caso si applicherà anche una penale pari al 10% (diecipercento) dell'importo dell'intervento sostenuto.

3. Qualora non venga effettuato il ripristino, provvisorio e/o definitivo nei termini fissati dalla concessione e/o autorizzazione e/o concessione l'Ufficio per il Sottosuolo assegnerà un ulteriore termine diffidando il soggetto interessato ad intervenire pena l'esecuzione d'ufficio del ripristino.

4. In caso di mancato intervento nel nuovo termine fissato, il Comune si attiverà d'ufficio addebitandone i costi al soggetto inadempiente con escussione direttamente dalla polizza fideiussoria presentata. In tali casi si applicherà una penale pari al 25% (venticinquepercento) dell'importo dell'intervento sostenuto.

Art. 16

Delega per il ripristino definitivo

1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per lavori di scavo e ripristino può avanzare la proposta, nella domanda di autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di ripristino, delegandoli al Comune, dietro versamento di una somma di denaro dell'importo e con le modalità stabilite dall'Ufficio per il Sottosuolo.

2. In tal caso il Comune dichiarerà, nell'atto di autorizzazione, se la proposta di delega è stata accettata o meno, e in caso di accoglimento indicherà nello stesso atto l'importo e le modalità del versamento da effettuare.

Art. 17

Inadempimenti

Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori - con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fidejussione di cui all'art. 4 - pari o superiori a 5 (cinque) sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddoppio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione/autorizzazione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fideiussoria. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.



Regolamento per autorizzazioni interventi nel sottosuolo per servizi a rete



Determinazione dei diritti e delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli “interventi con lavori di scavo di ripristino”

PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Tipologia di intervento	Modalità di presentazione della richiesta	Modalità di risposta	Diritti
Posa di condotte o cavidotti su strade o marciapiedi	in bollo	in bollo	Euro 50,00
Autorizzazione in sanatoria per interventi urgenti	in bollo	in bollo	Euro 60,00
Allacciamenti e manutenzione localizzata su strade o marciapiedi	in bollo	in bollo	Euro 50,00

IMPORTI DELLE CAUZIONI A GARANZIA

Tipologia di intervento	Importo cauzione
Posa di condotte o cavidotti su strade o marciapiedi in conglomerato bituminoso	Euro 80,00 /ml di scavo
Posa di condotte o cavidotti su strade o marciapiedi in materiale lapideo, cubetti e/o basoli	Euro 140,00 /ml di scavo
Allacciamenti e manutenzione localizzata su strade o marciapiedi in conglomerato bituminoso	Euro 300,00 + Euro 80,00 /ml di scavo
Allacciamenti e manutenzione localizzata su strade o marciapiedi in materiale lapideo, cubetti e/o basoli	Euro 300,00 + Euro 140,00/ml di scavo